



Ministero della Salute
Ufficio Legislativo

Ministero della Salute

LEG

0005288-P-11/10/2017

F. l. a. a



250836623

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
COLLEGI IPASVI
Via Agostino Depretis, 70
00184- ROMA

e, p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL S.S.N.

SEDE

OGGETTO: Attuazione del DM 2 agosto 2017- Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Quesito interpretativo della Federazione Nazionale Collegi IPASVI.

Si fa riferimento alla nota prot. P-6619/I.01 del 21 settembre 2017 e alla successiva nota prot P-7204/I.01 dell'11 ottobre 2017 con le quali codesta Federazione ha rappresentato criticità concernenti l'applicazione del decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, emanato in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 e, in particolare, il rispetto del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che prevede la "rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale".

Al riguardo, codesta Federazione ha evidenziato:

- che, tenuto conto dell'elevato numero di infermieri (450.000 c.a.), la disposizione prevista dal decreto in esame finisce per imporre alle società scientifiche e le associazioni tecnico scientifiche della professione infermieristica una rappresentatività calcolata in ragione del complessivo

numero di professionisti, di fatto introducendo uno sbarramento invalicabile, posto che nessuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica è in grado di soddisfare un numero di professionisti iscritti pari al 30 per cento;

- che i requisiti individuati dal decreto 2 agosto 2017 sottraggono alle società scientifiche e alle associazioni tecnico scientifiche della professione infermieristica, la possibilità di concorrere alla formazione delle linee guida.

Al fine di fornire riscontro all'istanza in esame e di poter consentire l'avvio delle procedure finalizzate all'elaborazione delle linee guida cui devono attenersi gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del richiamato decreto 2 agosto 2017, che consentono di superare le criticità evidenziate.

Preliminarmente, si rappresenta che l'articolo 5 della legge n. 24 del 2017 prevede, in via generale, che "gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...] **si attengono**, salve le specificità del caso concreto, **alle raccomandazioni previste dalle linee guida** elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte in apposito elenco".

Ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 24 del 2017, che disciplina la responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi del richiamato articolo 5.

Di conseguenza, si ritiene che *la ratio* che sottende alle citate disposizioni sia quella di **consentire l'elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie.**

Nel caso di specie, a fronte di quanto rappresentato da codesta Federazione, sembrerebbe, invece, che l'applicazione del requisito di rappresentatività del 30 per cento non consenta l'iscrizione nell'elenco di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche della professione infermieristica, impedendo alle stesse di concorrere all'elaborazione delle linee guida.

Ciò premesso - tenuto conto della *ratio* delle richiamate disposizioni - può ritenersi che, ove in una determinata "disciplina" o "specializzazione", "area" o "settore" di esercizio professionale, non sussista alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda una rappresentatività pari al 30 per cento, potranno comunque essere valutate ai fini dell'iscrizione nell'elenco le società scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche aventi

adeguata rappresentatività nella disciplina o specializzazione, area o settore di riferimento.

Ciò al fine di evitare che:

- non vi sia alcuna società scientifica o associazione tecnico scientifica legittimata ad elaborare linee guida in una determinata disciplina o specializzazione, area o settore;
- l'assenza di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche abilitate ad elaborare linee guida in una determinata disciplina o specializzazione, area o settore, determini disparità di trattamento per i professionisti rappresentati dalle medesime, ai quali non potrà essere applicata l'esimente dalla responsabilità penale colposa introdotta dal richiamato articolo 6 della legge n. 24 del 2017.

In particolare, per quanto attiene alla professione infermieristica, codesta Federazione rappresenta che possono essere distinte sei diverse aree professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico:

- a) area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali;
- b) area intensiva e dell'emergenza urgenza;
- c) area medica;
- d) area chirurgica;
- e) area neonatologica e pediatrica;
- f) area salute mentale e dipendenze.

Si ritiene, pertanto, che - in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni e al solo fine di consentire la formazione del primo elenco di cui al richiamato decreto 2 agosto 2017 - ove non sussista alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda una rappresentatività pari al 30 per cento - le società scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche ben potranno dichiarare la propria rappresentatività nell'area di riferimento e pertanto essere valutate ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Al riguardo, si rappresenta, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del 2 agosto 2017, lo scrivente Dicastero valuta le istanze di iscrizione all'elenco, previo parere delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le medesime Federazioni o Associazioni professionali maggiormente rappresentative possono segnalare il venir meno di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche all'elenco.

Pertanto, si sottolinea la rilevanza del ruolo che codesta Federazione potrà svolgere

ai fini della valutazione del possesso, nonché del mantenimento, del requisito della "adeguata rappresentatività" delle società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche nelle richiamate sei aree di riferimento.

Si ritiene, comunque, opportuno, anche ai fini del rispetto del richiamato requisito della rappresentatività, che codesta Federazione favorisca l'aggregazione di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla medesima area professionale, affinché le stesse possano assicurare la maggiore rappresentatività dell'area di riferimento e essere individuate come un unico soggetto in sede di presentazione allo scrivente Dicastero della domanda di iscrizione all'elenco.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Maurizio BORGIO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. BORGIO', with a checkmark to the right.